

Massimo Giansante  
**Male ablata.**

***La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo***

[A stampa in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 22 (2011), pp. 183-216 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

*Male ablata.*

La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi  
fra XIII e XIV secolo

1. *Usura e restituzione*

“Quicumque habet pecuniam ut possit fenus committere, incontinenti efficitur campsor”. La nota sentenza di Roffredo Beneventano<sup>1</sup>, riferita alla società bolognese dei primi del Duecento, descrive negli intenti polemici dell'autore una situazione tipica di quella città e di quel periodo. In realtà, sebbene la folta presenza studentesca offrisse in effetti comode opportunità di speculazione ai prestatori bolognesi, lo sviluppo vorticoso delle attività di cambio e di credito è un fenomeno che caratterizza in quei decenni quasi tutte le città comunali italiane<sup>2</sup>. E tuttavia, più che a testimoniare la generale floridezza di un settore economico, quella frase può essere utilmente evocata a sintetizzare alcune circostanze particolari, queste sì, forse, tipicamente bolognesi. In primo luogo è di eviden-

\* Archivistato di Stato presso l'Archivio di Stato di Bologna.

\*\* Una prima versione di questa ricerca è stata presentata alle *Journées d'étude sur la restitution des usures au Moyen Âge*, organizzate da Jean-Louis Gaulin e Giacomo Todeschini presso l'École française de Rome, 30 giugno-1 luglio 2010. Agli organizzatori dell'incontro e ai partecipanti alla discussione, da cui ho ricevuto preziosi suggerimenti, va tutta la mia gratitudine. Generoso di consigli è stato anche Orazio Condorelli: gliene sono sinceramente grato.

<sup>1</sup> Fra le numerose citazioni: Nino Tamassia, *Odofredo. Studio storico-giuridico* (Fava-Garagnani, Bologna 1894) 127; ora in Id., *Scritti di storia giuridica II* (Cedam, Padova 1967) 418.

<sup>2</sup> Sullo sviluppo dell'economia creditizia in età comunale e sul caso bolognese in particolare, la bibliografia è di una ricchezza scoraggiante; per limitarsi alle opere principalissime, si vedano le osservazioni ancora illuminanti di Luigi Dal Pane, *La vita economica a Bologna nel periodo comunale* (Tinarelli, Bologna 1957) e i lavori di Antonio Ivan Pini, 'L'Arte del cambio a Bologna nel XIII secolo', *L'Archiginnasio* 57 (1962) 20-81; Id., 'La presenza dello Studio nell'economia di Bologna medievale', *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di Ovidio Capitani (Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1988) 85-111. Per un minimo aggiornamento bibliografico Massimo Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale* (Il Mulino, Bologna 2008) 39-56.

te interesse come un osservatore di cultura giuridica, attento ai meccanismi della società comunale ma lontanissimo dai suoi valori ideologici, identifichi in modo così netto, nella prassi se non nello statuto professionale, il prestatore su pegno e l'autorevole cambiatore-banchiere: Roffredo individua infatti, senza esitazione, nel *fenus* la più tipica attività del *campor*. Ma una seconda e più conturbante osservazione discende naturalmente dalla prima, e riguarda l'assoluta legittimazione culturale e politica, che dal prestigio altissimo di cui godevano il Cambio e i suoi esponenti deriva all'attività usuraria da questi ultimi pubblicamente esercitata: il termine *fenus* infatti viene utilizzato da Roffredo in un'accezione tecnica priva di qualunque connotato negativo<sup>3</sup>. E d'altra parte, come osservava anni fa Renato Bordone a proposito della realtà astigiana, ideologicamente non lontana da quella bolognese, non è la natura etica dell'attività svolta a legittimare una professione, ma al contrario il prestigio sociale di cui godono i professionisti a riflettersi positivamente sull'attività che essi esercitano; il *fenus*, in altre parole, è turpe commercio se a svolgerlo è un pubblico usuraio, mentre è attività legittima se la esercitano i nobili esponenti del Cambio, in molti casi perfettamente identificabili agli occhi dell'opinione pubblica con i ceti dirigenti cittadini<sup>4</sup>.

Sia pure non al livello registrato ad Asti, anche a Bologna i gruppi familiari che occupano stabilmente i centri di potere del comune sono costituiti in gran parte da esponenti della Mercanzia e del Cambio, situazione peraltro ampiamente diffusa in tutte le città economicamente più avanzate del mondo comunale italiano. A Bologna i percorsi di affermazione delle famiglie del Cambio sono, fra XII e XIII secolo, piuttosto vari, ma per tutti, quasi senza eccezione, lo strumento principale di successi economici rapidissimi e di immense fortune era stato e continuava ad essere l'interesse praticato nei contratti di cambio e di deposito, di trasferimento di denaro e, soprattutto, di mutuo<sup>5</sup>. Interesse lecito, naturalmente, sul piano di una normativa statutaria che i legislatori comunali e i loro consulenti giuridici riconducevano al *Corpus* giustiniano e in particolare al *Digesto*. Da quella fonte provenivano non solo i riferimenti dottrinali sui tassi d'interesse leciti nei contratti di

<sup>3</sup> Sulla complessa tematica dell'usura in relazione all'immagine pubblica del banchiere nella società cittadina, mi permetto di rinviare alle pagine introduttive di Giansante, *L'usuraio onorato* 9-37.

<sup>4</sup> Renato Bordone, 'Tra credito e usura: il caso dei Lombardi e la loro collocazione nel panorama economico dell'Europa Medievale', *Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà*, a cura di Gemma Boschiero e Barbara Molina (Arti Grafiche, Asti 2004) 141-161.

<sup>5</sup> Alcuni esempi di questi percorsi di affermazione delle famiglie bolognesi in Giansante, *L'usuraio onorato* 193-254.

mutuo, generalmente ispirati all'*usura centesima*, cioè all' 1% mensile del capitale (12 % annuo), ma anche e soprattutto l'attitudine a considerare il termine e il concetto giuridico di usura, come si accennava, in un'accezione puramente tecnica e moralmente neutra, e quindi a ritenere l'interesse sul mutuo pienamente giustificato dall'esistenza di una *stipulatio*, o di un *pactum usurarum*<sup>6</sup>. La riflessione scientifica e la prassi legislativa concedevano dunque, su queste basi, piena cittadinanza al concetto di *legitima usura*: codificato negli statuti comunali, il principio filtrava da questi ambiti a quelli della società urbana e veniva recepito dal senso comune dei ceti commerciali e creditizi.

Non solo a Bologna naturalmente. Quasi tutti gli statuti dei comuni lombardi, ad esempio, redatti nei primi decenni del Duecento, quando quelle città vivevano la fase di massima espansione dei traffici commerciali e dell'economia monetaria, codificano limiti massimi di interesse lecito oscillanti fra il 10 e il 20 % annuo, molto inferiori a quelli tollerati ancora nel XIV secolo a Zurigo ed Anversa, per esempio, o nelle città fiamminghe<sup>7</sup>. Contro questa situazione si mobilita, a partire dagli anni Venti del Duecento, la predicazione degli ordini mendicanti, affiancandosi all'azione politica dei vescovi, nel chiedere la riforma degli statuti e l'eliminazione delle rubriche sull'usura legittima. Il successo dell'azione ecclesiastica non fu uniforme: alcuni statuti vennero riformati già negli anni Trenta, ma altri, come quelli di Brescia e di Como, conservavano nella seconda metà, e ancora negli ultimi decenni del secolo, rubriche sui tassi di interesse legittimo. Solo all'inizio del Trecento si può dire che le legislazioni comunali recepiscano in modo omogeneo le direttive spirituali di vescovi e predicatori, rinunciando a regolamentare i tassi di interesse e lasciando quindi libero il campo alle condanne ecclesiastiche dell'usura. Ciò accade anche a Bologna, nel passaggio dagli

<sup>6</sup> Una rapida ma esauriente sintesi di questi nuclei tematici in Ugo Brasiello, Maria Ada Benedetto, Pier Giovanni Caron, 'Usura', *Novissimo digesto italiano*, 20 (UTET, Torino 1975) 368-381; un ampio approfondimento in Paolo Nardi, *Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori* (Giuffrè, Milano 1979).

<sup>7</sup> Per un panorama sulla realtà comunale in relazione a questi problemi: Luisa Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa, 1270-1313* (Paravia Scriptorium, Torino 1998) 161-168; Patrizia Mainoni, 'Credito e usura tra norma e prassi: alcuni esempi lombardi, sec. XII-prima metà XIV', *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini, Gian Maria Varanini (École française, Rome 2005) 129-158; Alessandra Greco, 'Modena crocevia di merci e mercanti', *Mercanti e banchieri a Modena dal XIII al XVIII secolo*, a cura di Marco Cattini (Archivio Storico Comunale di Modena-Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Modena 1997) 23-44.

statuti della metà del secolo, che stabiliscono un limite massimo del 20 % annuo, a quelli del 1288, che tacciono in materia di usura<sup>8</sup>.

Gli statuti comunali recepiamo, con ritmi propri dettati dalle diverse realtà economiche e sociali cittadine, gli andamenti di un dibattito dottrinale estremamente vivace, un po' appiattito forse nella storiografia del Novecento dall'autorevolezza indiscussa di alcune sintesi di prevalente impianto teologico<sup>9</sup>. In effetti la subordinazione assoluta del diritto civile al canonico in materia di usura, la negazione di ogni spazio al concetto di usura legittima, è un processo che nella giurisprudenza, se non nella coscienza dei giuristi, può dirsi definitivamente compiuto solo agli inizi del Trecento, come sembra ben rappresentare, per fare solo un esempio, il diverso atteggiamento tenuto nei confronti del tema da Cino e da Bartolo: di fronte ad un evidente e incompatibile contrasto fra il *Corpus* giustiniano e i canoni, sulla liceità dell'interesse nel mutuo, il primo opta per la sospensione del giudizio, mentre il secondo riconosce senza obiezioni che "*in hoc canonistis standum est*"<sup>10</sup>. E il parere dei canonisti era da sempre inequivocabile, con pochissime ed esili sfumature.

Proprio a Bologna, negli ambienti dei commentatori del *Decretum*, si erano elaborati nei decenni finali del XII secolo, deducendoli in parte dalla tradizione patristica, i fondamenti della condanna dell'usura e della confutazione degli argomenti civilistici in favore della sua liceità. Nel trentennio che va dall'opera di Rufino (1158 circa) a quella di Ugucione (1188 circa), la scienza canonistica bolognese aveva analizzato, classificato e sottoposto a giudizio di legittimità etica tutta la varia casistica contrattuale consegnata al medioevo dalla tradizione giuridica romana, ed anche le nuove fattispecie commerciali e creditizie emerse dalle

<sup>8</sup> *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, 3 voll., a cura di Luigi Frati (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Bologna 1869-1884) II, 202; *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 voll., a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella (Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1937-1939). Sugli statuti comunali bolognesi, si veda il *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secoli XII-XVI)*, 3 voll., a cura di Augusto Vasina (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1997-1999) I, 35-88.

<sup>9</sup> Mi riferisco in particolare alla densissima sintesi di Le Bras, 'La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique, XII-XV siècle', *Dictionnaire de théologie catholique*, XV/2 (Librairie Letouzey et Ané, Paris 1950) 2336-2372, e alla sostanziale passività con cui le sue conclusioni vengono recepite, ad esempio, nella voce del *Novissimo Digesto*, qui citata alla precedente nota 6. Un po' sfumata, ma comunque percettibile, l'ombra di Le Bras sull'opera di Nardi, *Studi sul banchiere*.

<sup>10</sup> Diego Quaglioni, 'Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale', *Credito e usura* 247-264.

fervide realtà urbane dei secoli XI e XII<sup>11</sup>. Le soluzioni elaborate, aperte talvolta all'accoglimento di operazioni creditizie configurabili come locazioni o commodati, che non trasferivano la proprietà ma solo l'uso del denaro, o come società commerciali, che implicassero per il finanziatore un rischio reale di perdita del capitale, furono invece monolitiche nella condanna di ogni profitto, di ogni eccedenza, sia pur minima, rispetto al capitale nei contratti di mutuo. L'ovvia eccezione costituita dalla penale, prevista per il ritardato pagamento, che apriva la strada alla legittimazione di usure dissimulate, fu oggetto di specifici approfondimenti dottrinali, fra la fine del XII secolo e l'inizio del Duecento, tutti concordi nello smascheramento e nella condanna di contratti comunque illeciti: se il ritardato pagamento e la relativa penale erano previsti e regolati al momento del prestito, o comunque se era intenzione del prestatore conseguire un guadagno dal mutuo, il contratto si configurava come usurario e quindi peccaminoso.

La canonistica del Duecento non attenua la condanna. La linea interpretativa tradizionale viene anzi progressivamente adeguata alle nuove realtà che si affacciano sulla scena sociale, e rafforzata per far fronte ad argomentate obiezioni teoriche. Sempre più spesso, ad essere oggetto dell'attenzione e della condanna di decretisti e decretalisti non è più l'attività di prestatori su pegno e usurai manifesti, ma quella di cambiatori, banchieri, mercanti prestigiosi, che esercitano il credito in tutte le forme contrattuali possibili, depositi, cambi, mutui, agendo in piena luce e riconosciuta onorabilità sociale, al riparo del diritto giustiniano, della normativa statutaria e di una prassi commerciale ormai consolidata. A Bologna in particolare, i banchieri della Società del Cambio trovano, come si accennava, un mercato dalle straordinarie possibilità nel mondo dei commerci e soprattutto negli ambienti studenteschi, ma anche nei ceti sociali più modesti, costretti a ricorrere spesso al credito di consumo. Alle diverse esigenze di contadini, studenti, artigiani, società commerciali, si propongono soluzioni contrattuali assai articolate ed elastiche, in grado di garantire profitti sicuri ai creditori, ma non necessariamente giugulatorie per i debitori; una realtà finanziaria, comunque, assai dinamica, caratterizzata da tassi d'interesse quasi mai superiori al limite statutario del 20 % annuo. Nondimeno, una realtà peccaminosa sul piano dell'etica cristiana, così come era socialmente onorevole ed economicamente redditizia per i suoi protagonisti. L'argomento è costante nei secoli: il mutuo trasferisce al mutuatario il *dominium* del capitale ed il rischio della sua perdita, il mutuante non può quindi legittimamente attendersi altro che la nuda restituzione della somma prestata; ogni ulteriore profitto è usurario, anche se

<sup>11</sup> Nardi, *Studi sul banchiere* 240-260.

mascherato da penale. Già dalla fine del secolo XII, i teologi parigini concordano nell'analisi con i canonisti bolognesi: peccano come usurai tutti quei mercanti e cambiatori che prestano denaro fissando una penale per il ritardato pagamento, consapevoli che i loro clienti non saranno in grado di saldare il debito nel tempo fissato e dovranno, quindi, pagare cifre eccedenti il capitale, cifre che "*sophistice vocant poenam cum saepius est usura*"<sup>12</sup>. In realtà, quantomeno a Bologna, mercanti e cambiatori continueranno per tutto il Duecento a chiamarle tranquillamente *usure*, come fanno gli statuti comunali, con proprietà di lessico giuridico e in apparente assenza di sensi di colpa, registrandole puntualmente a fini contabili e fiscali nei documenti pubblici e privati, senza per questo rischiare di essere in alcun modo accostati, nella pubblica fama, alla riprovevole categoria degli usurai manifesti.

La condanna canonistica intanto si rafforzava alla luce della ricerca teologica, ed entrambe davano corpo e vigore ad un'azione pastorale e ad una predicazione via via più aggressive. Il fondamento teologico delle condanne ecclesiastiche e l'ispirazione etica della predicazione anti-usuraria due-trecentesca sono stati oggetto negli ultimi decenni di analisi ampie, approfondite, fortemente innovative rispetto ad una tradizione storiografica, peraltro, già ricchissima ed attrezzata<sup>13</sup>. Il quadro generale che emerge dagli studi più recenti è quello di un'etica economica condizionata in modo decisivo dall'ideale cristiano della povertà volontaria, elaborato in ambienti francescani e domenicani, disposto quindi ad accogliere al proprio interno una valutazione positiva della ricchezza solo in funzione del suo valore civico, della sua destinazione distributiva, sociale, istituzionale. Nell'ideologia mendicante, ma già prima nella riflessione ecclesiologica di epoca gregoriana, che permeano entrambe profondamente le dottrine etico-economiche dei secoli XIII e XIV, la ricchezza, la disponibilità abbondante di denaro e beni materiali è

<sup>12</sup> La citazione è tratta da *De usura* di Roberto di Courçon, su cui v. John W. Baldwin, *Masters, princes and merchants. The social views of Peter the Cantor and his circle* (University press, Princeton 1970); Nardi, *Studi sul banchiere*.

<sup>13</sup> Per un quadro delle attuali posizioni storiografiche e per tutti i necessari riferimenti alla tradizione precedente, si può ricorrere a due recenti raccolte di saggi: *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel '200 e nel '300*, atti del convegno di Assisi, 15-17 ottobre 1998 (Cisam, Spoleto 1999); *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, a cura di Roberto Greci, Giuliano Pinto, Giacomo Todeschini (Laterza, Roma-Bari 2005). Inoltre della ricchissima produzione di Giacomo Todeschini, si vedano almeno *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico* (NIS, Roma 1994); 'I vocabolari dell'analisi economica fra alto e basso medioevo: dai lessici della disciplina monastica ai lessici antiusurarii (X-XIII secolo)', *Rivista storica italiana* 110 (1998) 781-833; *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed età moderna* (Il Mulino, Bologna 2002).

cristiana, compatibile cioè con il dettato evangelico, solo in quanto ricchezza collettiva della comunità ecclesiale, che coincide con la realtà politica e istituzionale della *civitas*<sup>14</sup>. La ricchezza e il profitto dei singoli saranno dunque legittimi solo alla luce dell'analisi dei bisogni collettivi, e cioè nel quadro della dottrina generale del bene comune. Per i cristiani, l'unico atteggiamento etico nei confronti del denaro e del suo uso sarà allora quello distributivo, il reinvestimento della ricchezza in forme di pubblica utilità. L'opposta attitudine accumulativa, tipica dell'usuraio, espressione di avidità personale, non potrà in nessun caso rientrare nel quadro dell'etica cristiana, essendo portata a tesaurizzare la ricchezza per fini individuali, sottraendola alla sua destinazione produttiva, alle sue finalità sociali, al suo circolo virtuoso. E così, mentre l'analisi economica elaborata a Parigi, a Bologna e nelle scuole degli ordini mendicanti, apriva, anche grazie al contributo della recuperata tradizione aristotelica, spazi teorici nuovi, ad accogliere il ruolo sociale della mercatura; mentre l'evidente utilità pubblica del commercio, l'importanza di una capillare distribuzione dei beni, accentuata dal vorticoso sviluppo delle città, garantiva ai mercanti il diritto ad un interesse legittimo, giusta retribuzione del pericolo, della fatica, delle capacità tecniche richieste da quelle attività, il mondo del credito invece continuava ad essere guardato con sospetto<sup>15</sup>. Ossessivamente ribadita in tutte le opere economiche dei maestri francescani e domenicani, l'inseparabilità della proprietà del denaro dal suo uso chiudeva irrimediabilmente ogni spazio alla possibile legittimazione del prestito a interesse. Le rapide fortune di singoli prestatori e società creditizie, che fiorivano numerose intorno ai mercati di città grandi e piccole e proiettavano i protagonisti del movimento economico ai vertici del potere cittadino, continuarono dunque ad essere condannate senza eccezioni come usuarie, e quindi peccaminose, perché costruite ai danni dell'utilità sociale, usurpando a fini di lucro personale beni e denari destinati a soddisfare i bisogni collettivi, vendendo ciò che in nessun caso può essere venduto, cioè l'uso del denaro separato dal suo *dominium*.

L'unica via per ricomporre le contraddizioni di questa doppia morale, per recuperare quei turpi lucri ad un uso legittimo, reinserendoli nella

<sup>14</sup> Giacomo Todeschini, 'Razionalismo e teologia della salvezza nell'economia assistenziale del basso Medioevo', *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo a oggi*, a cura di Vera Zamagni (Il Mulino, Bologna 2000) 45-54; Id., *I mercanti e il tempio* 135-185; Id., 'La riflessione etica sulle attività economiche', *Economie urbane ed etica economica* 151-228; Giovanni Ceccarelli, 'L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)', *Credito e usura* 3-23.

<sup>15</sup> Oltre alle citate opere di Todeschini, v. anche Joel Kaye, 'Changing definitions of money, nature, and equality, c. 1140-1270', *Credito e usura* 25-55.



naturale e benefica circolazione del denaro, era la restituzione testamentaria dei *male ablata*, delle cifre indebitamente acquisite, che, invertendo i ruoli di creditori e debitori, riconsegnava le ricchezze alle dinamiche fruttuose e socialmente utili cui le aveva sottratte l'avidità personale dell'usuraio. Sostenuta da una capillare azione pastorale e da una rete di predicazione, efficacissima nel richiamare gli operatori del credito al pentimento liminare per i loro illeciti guadagni, la prassi delle restituzioni testamentarie attivava un importante processo di redistribuzione della ricchezza. Il suo scopo era risarcire le vittime delle estorsioni, per rendere effettivamente salvifico il pentimento dell'usuraio, e quindi ristabilire l'ordine sociale turbato dalla sua avidità, ricreando l'armonia spezzata da quella violazione, ma nel caso dei professionisti del credito l'operazione poteva rivelarsi tecnicamente assai complessa. Essendo spesso impossibile individuare a distanza di decenni le vittime dirette delle estorsioni usuarie, cui in teoria andavano indirizzate le restituzioni per rendere efficace il pentimento, si poneva l'intricatissima questione di come procedere, chi, quanto e come indennizzare. Alla direzione teorica e pratica di questo processo, che affiancava la direzione spirituale dell'usuraio-testatore durante gli ultimi momenti della sua esistenza terrena, doveva necessariamente porsi una figura virtuosa e competente, dotata di discernimento etico, giuridico, economico e di esperienza in materie complesse come il giusto indennizzo e l'uso virtuoso delle ricchezze: un ecclesiastico, dunque, quasi sempre un frate mendicante<sup>16</sup>.

In mancanza dei legittimi destinatari delle restituzioni e dei loro eredi, la cifra corrispondente, dedotta preliminarmente dal patrimonio ereditario, andava destinata ad opere assistenziali, pie, di pubblica utilità, onde ristabilire l'equilibrio, la corretta dialettica economica, collettiva, istituzionale, incrinata dall'avidità personale dell'usuraio. Nell'individuazione dei giusti destinatari delle restituzioni, ed eventualmente degli esecutori testamentari più adatti, in questa fase delicata e drammatica dell'esistenza, il testatore era appunto affiancato dalla figura del consigliere spirituale. Questa collaborazione poteva produrre talvolta esiti clamorosi sul piano sociale o artistico, più spesso ne scaturiva un flusso di finanziamenti minuti ma preziosi per la collettività e per i suoi equilibri. Ma soprattutto, attraverso quel processo, guidato di norma da esponenti degli ordini mendicanti, ogni ricchezza, anche la più turpe, anche quella prodotta dai comportamenti etici più devianti, poteva essere recuperata ad un uso legittimo, poteva essere reinvestita in opere di pubblica utilità, diventando così per gli stessi peccatori una via per la salvezza. Tutto ciò facilitava l'instaurarsi

<sup>16</sup> Todeschini, *I mercanti e il tempio* 135-140.

di una sorta di complice solidarietà fra peccatori e redentori, una prassi di feconda collaborazione spirituale ed economica fra il ceto di coloro che operavano professionalmente in un'economia di peccato e il gruppo che si candidava al loro estremo recupero, alla salvezza delle loro anime e al reinvestimento virtuoso dei loro capitali: una collaborazione fra usurai e frati, che è appunto quella testimoniata da tanti cartulari conventuali.

Questo quadro generale, che emerge da alcune recenti ricerche di ampio respiro e solido apparato, può essere messo a confronto con la specificità del caso bolognese, con la prassi delle restituzioni testamentarie dei prestatori di quella città, sia professionisti che occasionali, come emerge dalla documentazione notarile consegnataci con abbondanza scoraggiante da quella tradizione archivistica. Una miniera ricchissima, quella dei testamenti bolognesi, e pressoché inesplorata, come vedremo, tale da rendere del tutto parziali e necessariamente provvisorie le riflessioni che seguono. Pure, un dato emerge subito in tutta la sua evidenza dalla fonte e varrà la pena di anticiparlo qui in sintesi, per la densità dei suoi valori e per gli indirizzi di metodo che il carattere prevalente della documentazione bolognese ha impresso alla ricerca. La vicenda descritta da Giacomo Todeschini e dagli altri studiosi che più recentemente hanno affrontato questo tema delinea il circolo virtuoso del denaro alimentato soprattutto dai *male ablata* incerti, dalle usure che non potendo essere restituite ai legittimi creditori, le vittime dell'estorsione, andranno destinate a finanziare opere di pietà; è questo d'altra parte il poderoso movimento di denaro che, sotto la direzione degli ordini mendicanti, ha prodotto gli esiti più clamorosi e duraturi in campo assistenziale, religioso, artistico. Tuttavia, sul piano dottrinale e, soprattutto, nella prassi penitenziale, la via maestra per il pentimento e l'assoluzione dell'usuraio era la restituzione fatta alle vittime dirette dell'estorsione o ai loro eredi: solo nel caso che fosse impossibile individuarle, o in mancanza di eredi, si potevano destinare ad altro uso le cifre corrispondenti. Ebbene, i testamenti bolognesi sembrano delineare in tutta evidenza un quadro prevalente in cui le vittime sono invece ben note e i *male ablata* tutt'altro che incerti, certissimi anzi e perfettamente documentati.

## 2. *La teoria delle restituzioni fra dottrina e prassi testamentaria*

Sul grande tema delle restituzioni convergono nel Duecento le attenzioni dei teologi e dei giuristi. Il suo fondamento dottrinale, infatti, è un frammento agostiniano, *peccatum non dimittitur nisi restituatur*

*ablatus*, tramandato dal *Decretum* e recepito nel *Liber Sextus*<sup>17</sup>. Quel principio assumeva dunque grande rilevanza sia nell'ordine della salvezza individuale, come condizione necessaria per la remissione dei peccati e la riconciliazione del peccatore, sia nell'ordine collettivo della *societas christiana*, come processo finalizzato a restaurare le condizioni di armonia, equità e giustizia, violate dall'estorsione. In questa duplice prospettiva, etico-teologica e giuridico-sociale, se ne occupano in primo luogo i grandi maestri della Scolastica, fra tutti san Tommaso. Una delle trattazioni più ampie, sistematiche e autorevoli è probabilmente quella di Pietro di Giovanni Olivi, che alle restituzioni dedica la terza parte del suo trattato *De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus*<sup>18</sup>. Alla struttura teorica del trattato oliviano possiamo far qui riferimento per comodità espositiva, dato che in esso si fissano alcuni punti-chiave dell'argomentazione su questo nucleo tematico, passaggi che vedremo ricorrere frequenti nella riflessione scientifica, nell'attività didattica e nella prassi testamentaria. Col che, beninteso, non si intende stabilire alcun nesso di dipendenza diretta fra le *Quaestiones disputatae* e i trattati notarili, cui tra breve faremo riferimento, e le teorie dell'Olivi, dipendenza che in alcuni casi si può escludere per stringenti ragioni cronologiche e che comunque lo stato attuale delle ricerche non consente neppure di ipotizzare. Si può ragionevolmente sostenere, invece, che quel trattato portasse ai livelli alti di una coerente sistemazione teologica e giuridica argomenti dibattuti e scottanti, che in quei decenni echeg-

<sup>17</sup> Fra gli studi più recenti: Orazio Condorelli, 'L'usuraio, il testamento, e l'Aldilà. Tre *quaestiones* di Marsilio Mantighelli in tema di usura', *Medieval church law and the origins of the Western legal tradition. A tribute to Kenneth Pennington*, ed. by Wolfgang P. Müller and Mary E. Sommar (The Catholic University of America Press, Washington DC 2006) 211-228, 218-219. Per un inquadramento dottrinale, sintetico ma di ampio respiro, del tema dei *male ablata* fra etica, teologia e diritto, e per una descrizione del processo di coordinamento fra consuetudine e diritto comune sulla questione delle restituzioni testamentarie, si vedrà anche dello stesso Orazio Condorelli, che qui ringrazio per l'anticipazione, 'Consuetudini delle città di Sicilia e restituzione dei "male ablata". Tra "ius proprium" e "utrumque ius"', *Studi in onore di Chris Coppens* (in corso di stampa).

<sup>18</sup> Giacomo Todeschini, *Un trattato di economia politica francescana: il "De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus" di Pietro di Giovanni Olivi* (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1980), la sezione *de restitutionibus* alle pp. 88-108. Una traduzione italiana del trattato in Pietro di Giovanni Olivi, *Usure, compere e vendite. La scienza economica del XIII secolo*, a cura di Amleto Spicciari, Paolo Vian e Giancarlo Andenna (Eutropia, Milano 1990).

giavano spesso nei tribunali, nelle aule universitarie, nelle *stationes* notarili<sup>19</sup>.

La riflessione oliviana si sviluppa con grande chiarezza attraverso quattro nuclei tematici solidamente strutturati e articolati al loro interno: cosa si deve restituire; chi deve restituire; a chi si deve restituire; quando, dove e come procedere nella restituzione.

#### *Cosa si deve restituire*<sup>20</sup>

Il principio generale cui attenersi è che deve essere restituito tutto ciò che appartiene ad altri, indipendentemente dal metodo, lecito o illecito, dell'acquisizione. Da ciò deriva una casistica molto ricca e particolareggiata, sui temi dell'usura e su molti altri, da cui possiamo estrarre alcuni elementi che vedremo ricorrere nella documentazione notarile. Rientra nell'ambito del dovere di restituzione, ad esempio, anche il risarcimento dei danni provocati, per imperizia o negligenza, nell'esercizio della propria professione, come nel caso di avvocati, medici, architetti e pubblici amministratori; per questi ultimi, soprattutto, dovrà essere oggetto di restituzione tutto ciò che proviene da indebite appropriazioni ai danni del bene comune: frodi, usurpazioni, malversazioni, esazioni eccessive e ingiustificate e così via. Non è invece sottoposto al dovere di restituzione il guadagno ulteriore, frutto dell'investimento di illecite acquisizioni, elemento di razionalità economica, quest'ultimo, che nel caso di grandi patrimoni di origine prevalentemente creditizia assumerà importanza fondamentale.

#### *Chi deve restituire*<sup>21</sup>

Tutti coloro che hanno contribuito all'estorsione o al danno dovranno provvedere al risarcimento, ognuno in proporzione alla propria partecipazione. Qualora non lo faccia di propria iniziativa, il responsabile di una illecita acquisizione dovrà essere indotto alla restituzione dal proprio confessore o dal vescovo. Molto interessanti per noi, in quanto strettamente connesse ai problemi dell'usura, sono le questioni che coinvolgono dipendenti e collaboratori degli uomini d'affari. Ci si chiede infatti se, nel caso di inadempimento del diretto responsabile dell'estorsione, l'obbligo di restituzione ricada su chi lavora alle sue dipen-

<sup>19</sup> Varrà la pena di ricordare, senza peraltro dedurre da ciò conseguenze troppo stringenti, che il più antico manoscritto del trattato oliviano, risalente al secolo XIV, proviene dalla biblioteca conventuale bolognese di San Paolo in Monte: Todeschini, *Un trattato* 47.

<sup>20</sup> Todeschini, *Un trattato* 88-95.

<sup>21</sup> Todeschini, *Un trattato* 95-99.

denze e su quanti, come i notai, collaborano alla realizzazione dell'illecito guadagno. La risposta è piuttosto articolata. Quanti lavorano per conto di chi riceve il prestito e paga le usure sono senz'altro esentati dalla restituzione; ministri e impiegati dell'usuraio, invece, se sono semplici esecutori delle procedure di prestito, non sono tenuti alla restituzione, ma se collaborano ad incassare le usure con mezzi coattivi, o se comunque mettono in atto interventi senza i quali l'illecito guadagno non potrebbe realizzarsi, sono considerati complici dell'usuraio e quindi coinvolti nel dovere di restituzione. Lo stesso principio vale per i notai redattori degli atti: qualora il contratto di mutuo dissimuli l'usura sotto apparenze lecite, e comunque ogni volta che il contratto stesso venga usato per esigere l'usura, il notaio è da considerarsi complice dell'usuraio e quindi tenuto alla restituzione. Analogamente, la moglie e i conviventi dell'usuraio sono tenuti alla restituzione, ma solo in relazione ai beni che provengono da quell'illecito guadagno; non sono cioè colpiti dall'obbligo, i beni della moglie che provengono dalla dote e comunque da fonti diverse dalle usure del marito. Chi sposa la figlia di un usuraio è invece coinvolto dalle restituzioni cui è tenuto il suocero, in proporzione alla dote della moglie e qualora questa sia stata costituita con i proventi delle usure paterne.

*A chi si deve restituire*<sup>22</sup>

Con precisione di riferimenti alle norme canoniche, il trattato oliviano mostra come la restituzione vada indirizzata alle vittime dell'estorsione, cioè al proprietario o all'amministratore dei beni illecitamente acquisiti, oppure ai loro eredi e successori, ad ognuno in proporzione alla sua parte di eredità. Solo i beni incerti, dei quali cioè non si conoscano i legittimi titolari, potranno essere destinati al culto divino e alla cura dei poveri. In questo caso però sarà indispensabile l'intervento di un ecclesiastico, unico legittimo amministratore dei beni destinati a quegli usi: nessuno osi intromettersi, aggiunge con decisione l'autore, nella restituzione dei *male ablata* incerti senza preciso mandato di una persona ecclesiastica, che sola può garantire un corretto indirizzo a quella delicata operazione. A questo proposito, si noterà, da un lato, come qui risieda il fondamento teorico del grande processo di recupero dei proventi usurai al circolo virtuoso della ricchezza, dall'altro come, sia dal punto di vista etico che sul piano tecnico-giuridico, questa soluzione vada considerata come un semplice ripiego rispetto alla via della perfetta riconciliazione, che rimane comunque la piena soddisfazione dei creditori,

<sup>22</sup> Todeschini, *Un trattato* 99-101.

cioè la completa restituzione delle somme estorte alle vittime dell'usuraio.

*Quando, dove e come restituire*<sup>23</sup>

Mentre per furti e rapine, la restituzione va fatta immediatamente e senza dilazioni, se non concesse dal legittimo proprietario, per le usure si possono prevedere tempi diversi, concordati e ragionevoli. Il debitore, cioè, non è tenuto a pagare tutto e subito fino alla propria rovina, ma è tenuto comunque a provvedere per la restituzione di tutto ciò che abbia illecitamente acquisito, non appena sia materialmente in grado di farlo. Se l'usuraio è impossibilitato a restituire per gravi ragioni, come pericolo di morte, scandalo, rovina della famiglia, è momentaneamente giustificato, ma non appena cessino queste condizioni di impedimento, deve immediatamente procedere. Anche in questo caso, comunque, deroghe e dilazioni andranno autorizzate da un sapiente ecclesiastico, che valuterà le circostanze. Quanto al luogo della restituzione, può accadere che l'eccessiva distanza del luogo di residenza del creditore rappresenti un impedimento legittimo ed in questo caso il debitore potrà destinare ai poveri l'equivalente del debito, ma sempre previo giudizio di un esperto, che dovrà valutare il rapporto fra eventuali spese di spedizione ed entità del debito. Qualora la restituzione riguardi beni o denari sottratti ad una comunità, vedremo tra breve come il caso ricorra nella documentazione notarile bolognese, i destinatari saranno in prima istanza le persone fisiche danneggiate, se sono note, o la comunità nel suo insieme, se tutti o la maggior parte dei suoi componenti sono stati danneggiati; se invece i creditori sono ignoti, ma è certa la località in cui avvenne l'estorsione, si dovranno devolvere le cifre corrispondenti ai poveri, ai chierici, ai monasteri o agli ospedali di quella località. La procedura della restituzione dovrà essere pubblica, salvo il caso che essa comporti rischi gravi per la persona o la reputazione del debitore e della sua famiglia: in tal caso, con l'intervento di un sapiente ecclesiastico, potrà avvenire in modo riservato, in casi estremi anche rispetto al creditore, che potrà allora essere risarcito senza sapere da chi e perché.

Questi, grossomodo, al crocevia fra teologia e diritto, i principi che negli ultimi decenni del Duecento regolavano la materia delle restituzioni. Tentiamo ora una rapidissima escursione, per verificare, senza alcuna pretesa di esaustività, se e in che misura questi principi fossero recepiti dalla tradizione scientifica e didattica delle *quaestiones*

<sup>23</sup> Todeschini, *Un trattato* 101-105.

*disputatae*; ed infine come concretamente i principi prendessero corpo nella prassi notarile di quei decenni.

Ricorrono con una certa frequenza fra Due e Trecento, nei prodotti delle consulenze giudiziarie e nelle discussioni scolastiche che ad esse si ispirano, casi di mercanti e banchieri che dispongono nei loro testamenti la restituzione delle usure. L'ampio repertorio di Manlio Bellomo censisce alcune *quaestiones*, attribuite a Marsilio Mantighelli, Martino Sillimani, Recupero da San Miniato<sup>24</sup>, in cui si cercano soluzioni approvate non per fede ma per argomenti ragionevoli a questioni di notevole complessità, sollevate da quei testamenti e riguardanti il ruolo degli esecutori, i destinatari delle restituzioni, i diritti della chiesa e dei poveri, la possibilità di attingere all'asse ereditario per dare piena esecuzione ai legati e così via. Più in particolare, i casi discussi da Marsilio Mantighelli e recentemente commentati da Orazio Condorelli offrono vari elementi di suggestione alla nostra ricerca, e per diverse ragioni, non ultima il fatto che, come vedremo tra breve, una tradizione archivistica provvidenziale e in certo modo beffarda ci ha consegnato il testamento in cui il giudice Giovanni Mantighelli, figlio di Marsilio, dispone la restituzione di alcune usure in modo del tutto consonante al caso configurato dal padre in una *quaestio* di qualche decennio prima<sup>25</sup>. I nodi tematici, i dubbi giuridici e morali affrontati da Marsilio, su questioni come il ruolo degli eredi e della moglie dell'usuraio e quello degli esecutori ecclesiastici, il livello di corresponsabilità che incombe su colleghi e amministratori e sul notaio redattore degli atti, i diritti dei creditori noti e di quelli ignoti, sembrano in buona parte espressione degli stessi principi argomentativi che già abbiamo individuato nel trattato dell'Olivi. L'ovvia considerazione che il testo oliviano è probabilmente successivo alle *Quaestiones* di Mantighelli e non può quindi costituirne una fonte diretta, sfuma di fronte all'elemento di vero interesse, che cioè si trattava con tutta evidenza di argomenti ampiamente condivisi dalla dottrina e dalla prassi colta di quei decenni.

Qualche esempio proposto da Marsilio e glossato da Orazio Condorelli varrà a dare spessore e concretezza alla riflessione. Un testatore confessa di aver ricevuto a titolo di usura 300 lire di bolognini, designa il vescovo come proprio esecutore e lo incarica di restituire gli illeciti guadagni, i creditori sono tre persone note ed altre ignote. Fra i dubbi sollevati dal caso e risolti da Marsilio sono di particolare interesse quelli riguardanti i compiti del vescovo, che dovrà prima di tutto

<sup>24</sup> Manlio Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento* (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 2008) 58, 409, 615.

<sup>25</sup> Condorelli, 'L'usuraio, il testamento, e l'Aldilà' 219-221.

individuare i creditori ignoti ed esaminare le prove che dimostrano i loro diritti; qualora poi le 300 lire destinate alle restituzioni siano esaurite in questa fase, i tre creditori nominati nel testamento dovranno essere risarciti sugli altri beni del defunto e gli eredi designati saranno responsabili della restituzione, ognuno in proporzione alla propria parte di eredità. In un'altra *quaestio*, Marsilio ci propone la vicenda inquietante di un pubblico usuraio, morto senza pentimento e senza disporre e neppure promettere con idonee garanzie la restituzione delle usure, caso in cui la sepoltura religiosa era severamente proibita dai canoni. La situazione di partenza configura dunque, in consonanza con la fiorente tradizione degli *exempla* proposti dai predicatori, valorizzata anni fa da Jacques Le Goff, la terribile condizione di esclusione e allontanamento delle spoglie dell'usuraio dalla comunità ecclesiale: il destino terreno di quel cadavere come anticipazione e metafora della dannazione eterna che attendeva la sua anima<sup>26</sup>. Ma quella emarginazione ricadeva anche, come ragione di infamia e disonore, sulla famiglia dell'usuraio e da qui l'inganno orchestrato e abilmente messo in opera dai parenti. Sepolto in gran segreto il proprio congiunto in terra sconsecrata, essi si procurano il cadavere di un uomo onesto e morto coi conforti religiosi. Spacciandolo per l'usuraio pentito, organizzano per lui esequie solenni e gli danno sepoltura nella chiesa dei frati, al corrente della vicenda e complici della famiglia. Il dubbio proposto da Marsilio non riguarda l'operato dei parenti dell'usuraio: sia pure attraverso un fantasioso aggiramento della norma canonica, che peraltro nella sostanza non era stata violata, la famiglia tutelava in modo legittimo il proprio onore; è invece considerato colpevole l'atteggiamento dei frati, dei quali nella *quaestio* non si specifica se siano francescani o domenicani, che agiscono con dolo e per lucro accettando la sostituzione del cadavere. Come ci documentano fonti di varia provenienza, il ruolo degli ecclesiastici, e in particolare quello dei mendicanti, era in questa delicatissima materia oggetto di accesi dibattiti dottrinali, ma anche di polemiche, scandali e invettive popolari<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Jacques Le Goff, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere* (Laterza, Roma-Bari 1987, ed. or. Hachette, Paris 1986).

<sup>27</sup> Ugolino Nicolini, 'I frati minori da eredi a esecutori testamentari', *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, atti dell'incontro di studio di Perugia, 3 maggio 1983 (Regione dell'Umbria-Editrice Umbra Cooperativa, Perugia 1985) 31-33. Sulle opinioni correnti nella società bolognese di fine Duecento, a proposito dell'atteggiamento dei frati nei confronti degli usurai testatori, sono di grande interesse alcune testimonianze tramandate dagli atti dell'Inquisizione domenicana, che vedono numerosi artigiani e popolani chiamati a rispondere di invettive e *inordinata verba* all'indirizzo di frati domenicani: *Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, a cura



Prima di entrare direttamente nel corpo della documentazione testamentaria, resta da accennare sommariamente ai modelli teorici cui probabilmente si ispiravano i notai bolognesi al momento di affrontare il problema delle restituzioni. Vediamo cioè come, in quel fecondo terreno in cui la prassi notarile interpretava i principi del diritto e dell'etica, i maestri della scuola bolognese del Duecento davano voce al pentimento liminare degli usurai. Il censimento, in realtà piuttosto rapido, può partire dall'*Ars Notaria* di Ranieri da Perugia<sup>28</sup>. Nel modello di testamento del maestro perugino, alla cui struttura faranno riferimento più o meno esplicitamente tutti i successori<sup>29</sup>, l'elencazione dei legati *pro anima*, destinati alle elemosine e alle spese funerarie, segue immediatamente il proemio e precede la designazione dei commissari-esecutori e l'istituzione degli eredi. Si tratta però di legati finalizzati ad esprimere le pie intenzioni del testatore e al più una generica volontà di espiazione, senza alcun riferimento, né esplicito né velato, ad estorsioni ed usure. Allude in effetti ad un intento in qualche modo risarcitorio il legato che Ranieri propone "pro restauracione decimarum", destinato alla chiesa madre di S. Pietro, cioè la riserva di una cifra specifica da impiegarsi per onorare il debito contratto non pagando le decime. Vedremo tra breve, esaminando le nostre fonti, come questo particolare legato sia frequentissimo nei testamenti bolognesi e segua immediatamente quelli per la restituzione delle usure, a testimonianza di come nella sensibilità comune degli uomini d'affari si trattasse di debiti accostabili sul piano spirituale e contabile. E tuttavia, al momento in cui redigeva il suo agile manuale, verso il 1226, Ranieri non ritene

di Lorenzo Paolini e Raniero Orioli, 2 voll. (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1982) I, 230-312. Alla spiritualità mendicante, in particolare francescana, erano strettamente legate anche figure di primissimo piano della cultura giuridica bolognese del Duecento, invischiata anch'esse nella torbida tematica usuraria. Nel caso di Odofredo e dei suoi familiari, il conflitto di coscienza trovò una composizione testamentaria, rappresentata, nella più solenne e pubblica delle forme, dall'arca sepolcrale che campeggia accanto all'abside di San Francesco, mentre le carte di famiglia documentano percorsi più ordinari e, come vedremo tra breve dai testamenti bolognesi, di amplissima diffusione: Andrea Padovani, *L'archivio di Odofredo. Le pergamene della famiglia Gandolfi Odofredi. Edizione e registro, 1163-1499* (Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1992). Alle pp. 192-209 l'edizione di una serie di documenti del 1328-1329, in cui Paolo di Francesco Odofredi dispone la restituzione dei *male ablata*, frutto della propria attività usuraria. Ringrazio cordialmente Orazio Condorelli della preziosa segnalazione.

<sup>28</sup> *Rainerii de Perusio Ars notaria*, a cura di Augusto Gaudenzi (Azzoguidi, Bologna 1890) 30-31.

<sup>29</sup> Per un rapido panorama, Giorgio Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale* (CLUEB, Bologna 1998) 13-41, 159-167.

necessario prevedere una formula specifica per dare voce al pentimento e alla redenzione degli usurari. Il che non significa, naturalmente, che quel problema non esistesse, che la contraddizione fra stili di vita ed etica cristiana non affannasse le coscienze, ma forse che non era ancora intervenuta la predicazione capillare degli ordini mendicanti a farne un'emergenza sociale. Sarebbe molto interessante sapere come affrontava il problema Zaccaria di Martino, allievo di Ranieri da Perugia, che divulgava la sua *Summa artis notarie* una trentina d'anni più tardi, riferendosi direttamente e con devozione agli insegnamenti del maestro, ma con l'intento di adeguarne la lezione alle esigenze dei tempi nuovi: disgraziatamente l'opera di Zaccaria ci è pervenuta mutila della parte dedicata al testamento e quindi non possiamo sapere se quel nuovo formulario recepiva le invettive dei predicatori<sup>30</sup>. Certamente non sembra recepirle l'*Ars notarie* di Salatiele, che pure prevede i legati *pro anima*, destinati a poveri, ospedali, luoghi pii, e li elenca al primo posto, seguiti da quelli per la sepoltura e dall'istituzione degli eredi, ma non fa alcun cenno alla restituzione di *male ablata*<sup>31</sup>. Opera raffinata e di solida dottrina, l'*Ars* di Salatiele ebbe scarsa diffusione: redatta poco prima della metà del secolo, già verso il 1255 era praticamente soppiantata nella cultura notarile dal formulario di Rolandino Passaggeri<sup>32</sup>.

Se occorresse un'ulteriore prova del ruolo di assoluta preminenza che l'opera di Rolandino svolge, fin dai primissimi anni dalla sua pubblicazione, nell'indirizzare l'attività dei notai bolognesi, ci si potrebbe appunto rivolgere alle questioni dei *male ablata* e della loro restituzione testamentaria<sup>33</sup>. Vicinissimo per tutta la sua vita alla spiritualità mendicante, ed in particolare a quella domenicana, Rolandino recepisce con sollecitudine l'ispirazione antiusuraria che proveniva da quella fonte e la traduce nella prassi notarile con la consueta discrezione e ragionevolezza. Già nella rapida attenzione che dedica all'*arenga*, Rolandino definisce chiaramente la duplice funzione, spirituale e giuridica, del testamento, che deve assicurare la salvezza ultraterrena

<sup>30</sup> Zaccaria di Martino, *Summa Artis notarie*, a cura di Roberto Ferrara (Istituto per la storia dell'Università di Bologna, Bologna 1993).

<sup>31</sup> Salatiele, *Ars notarie*, a cura di Gianfranco Orlandelli, 2 voll. (Giuffrè, Milano 1961) II, 307-308.

<sup>32</sup> Sulle opere di Rolandino, sulle loro edizioni e sulla ricca bibliografia tematica, si può ricorrere a *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*, atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di Giorgio Tamba (Giuffrè, Milano 2002).

<sup>33</sup> Giovanni Chiodi, 'Rolandino e il testamento', *Rolandino e l'Ars notaria* 459-582, 492-496.

del testatore, non meno che definire la destinazione del suo patrimonio<sup>34</sup>. Ma è soprattutto nell'approfondita trattazione dei legati che queste due funzioni prendono corpo con evidenza e concretezza. Nel *Tractatus formarum* i legati sono classificati in quattro categorie: legati per la restituzione dei *male ablata*, legati *pro anima* destinati a opere di carità, legati a parenti e amici, legati a madre e moglie. La precedenza assoluta va dunque alla restituzione del maltolto, senza la quale non può esservi assoluzione del peccatore. In questa scelta si esprime in tutta evidenza il prevalente interesse per il destino spirituale del testatore; è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale. Ne sembra ben consapevole Pietro Boattieri, quando, commentando questo passaggio nella *Summa rolandiniana*, consiglia ai notai di dare indicazioni in merito ai testatori, ma con discrezione, *occulte, non palam*, non chiedendo cioè direttamente se sono state commesse usure, per non suscitare vergogna, ma velatamente suggerendo l'opportunità di provvedere ad un'eventuale restituzione<sup>35</sup>. Nel *Flos testamentorum* Rolandino affronta poi la questione specifica delle restituzioni, dimostrando conoscenza approfondita dei problemi tecnici ed etici connessi all'attività creditizia, ed elaborando soluzioni efficaci e rispettose dei principi dottrinali. Per adempiere degnamente al proprio delicatissimo compito, il notaio deve orientarsi fra quattro ipotesi, che configurano situazioni personali e professionali distinte<sup>36</sup>. Nel primo caso, il testatore ha pochi *male ablata* e ha perfetta coscienza delle cifre estorte e delle persone danneggiate: la restituzione sarà quindi semplice e precisa per oggetto e destinatari. Questa, commenta Rolandino, è la via più sicura per la liberazione dell'anima. Può anche accadere, ed è il secondo caso contemplato, che il testatore abbia coscienza delle restituzioni da compiere, ma non voglia renderle pubbliche per timore della cattiva fama: si ricorderà che questa esigenza di riservatezza era prevista nel trattato dell'Olivi. Rolandino consiglia di redigere in questo caso una scheda particolareggiata, un documento distinto in cui elencare beni e persone; questa *schedula* dovrà essere sigillata alla presenza del confessore o del consigliere spirituale e di due testimoni. Il testamento dovrà poi far esplicito riferimento al documento sigillato: l'esecutore designato, cui verrà assegnata un'apposita cifra, dovrà quindi aprire la scheda e provvedere alle restituzioni indicate. Dopo i due casi tecnicamente più semplici, Rolandino configura situazioni spirituali e contabili più spinose. Il testatore può aver compiuto un

<sup>34</sup> Chiodi, 'Rolandino e il testamento' 493; per un più ampio inquadramento teorico del testamento cristiano: Gerardo Gatti, 'Autonomia privata e volontà di testare nei secoli XIII e XIV', *Nolens intestatus decedere* 17-26.

<sup>35</sup> Chiodi, 'Rolandino e il testamento' nota 63.

<sup>36</sup> Chiodi, 'Rolandino e il testamento' 494-495.

numero tale di acquisizioni illecite, che sarebbe impossibile elencarle tutte in un testamento ed anche in un documento separato, e tuttavia sa che i suoi creditori sono in qualche modo reperibili. In questo caso dovrà ordinare agli esecutori designati di procedere alle restituzioni sulla base delle prove e delle testimonianze prodotte dagli interessati. L'ultimo caso previsto è quello che riguarda i *male ablata* incerti: il testatore sa di aver compiuto molte illecite acquisizioni, ma non è in grado di precisare cifre e nomi dei creditori e dubita anche che questi ultimi, per diverse ragioni, possano presentarsi a far valere i propri diritti. È la situazione più complessa, che richiede l'istituzione di un legato *pro anima*, cioè una somma adeguata che gli esecutori, su consiglio di persone religiose esperte in questa specifica materia, distribuiranno in opere di carità nel modo più efficace per la salvezza dell'anima del testatore.

Qualche riflessione di sintesi, prima di vedere con quanta puntualità l'apparato teorico-pratico elaborato dal principe dei notai bolognesi trovasse applicazione nella quotidiana attività dei suoi colleghi. In primo luogo, come accennavamo, Rolandino si dimostra pronto a recepire i principi etici e giuridici della tradizione teologica e dei canoni sul tema delle restituzioni e a tradurli in sapienti linee operative, in strumenti efficaci di orientamento per la professione: i consigli in materia di restituzioni riservate e il ruolo centrale attribuito alle *religiosae personae* nella destinazione dei *male ablata* incerti sono illuminanti in proposito. Più in generale si potrà osservare come l'impegno scientifico di Rolandino si rivolga qui all'elaborazione di procedure adeguate alle più diverse situazioni patrimoniali, ma sempre con l'intento primario di offrire soluzioni tecniche alle necessità spirituali del testatore, per consentire nel modo migliore la salvezza della sua anima: sia nel caso di restituzioni agevoli e dirette, sia quando invece erano estremamente complesse, sia che si volesse procedere in modo palese, o al contrario si richiedesse prudenza e discrezione, gli sforzi sono indirizzati a far sì che il documento notarile possa farsi strumento di redenzione, via di salvezza per l'anima dell'usuraio, così come, del resto, l'elaborazione raffinata di contratti di mutuo, cambio e deposito, che dissimulavano interessi illeciti, era divenuta strumento della sua perdizione.

### 3. *I testamenti bolognesi e la restituzione dei male ablata*

Una ricerca che voglia in qualche modo coinvolgere le fonti notarili bolognesi del XIII e XIV secolo deve di necessità affrontare gravi problemi di metodo, conseguenza in primo luogo di una straordinaria abbondanza della documentazione. Limitiamoci a fornire qualche dato

quantitativo sulle fonti testamentarie, che rappresentano nell'insieme non più di un terzo della documentazione complessiva<sup>37</sup>. I testamenti conservati in originale sono un numero piuttosto scarso fino al 1270: sei per il secolo XI, 28 per il XII, 220 per i primi settant'anni del Duecento. Nell'insieme dunque poco più di 250 documenti, abbastanza equamente distribuiti fra alcuni archivi monastici e conventuali conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna. La situazione cambia radicalmente in conseguenza della normativa statutaria del 1265, redatta sotto la direzione dei frati gaudenti Loderingo degli Andalò e Catalano dei Catalani. I nuovi statuti creavano le premesse per una vera rivoluzione documentaria: tutti i contratti notarili che riguardavano cifre superiori alle 20 lire di bolognini dovevano essere registrati presso il nuovo Ufficio dei Memoriali; per i testamenti in particolare il legislatore prevedeva anche una diversa prassi conservativa: il testatore, cioè, poteva far registrare l'atto a proprie spese presso l'Ufficio dei Memoriali, oppure depositarlo in originale, segreto e sigillato, presso la sagrestia del convento dei Predicatori o quella dei Minori<sup>38</sup>.

La riforma fece sì che le due sagrestie divenissero luoghi privilegiati di conservazione di testamenti originali, e non solo per quelli che istituivano i conventi dei Mendicanti come eredi o come titolari di legati, o per quelli che designavano i frati come esecutori testamentari, numerosi, come vedremo, nel caso di testatori usurari. D'altra parte, ai due conventi gli statuti riservavano un ruolo archivistico e istituzionale di rilievo, destinando loro la seconda e la terza copia dei registri Memoriali, i cui originali erano affidati alla *Camera actorum* del Comune. Più in generale, la nuova legislazione imponeva agli organi di governo e agli uffici comunali un più rigoroso controllo dell'autenticità e dell'accurata conservazione dei documenti notarili. L'effetto si registra

<sup>37</sup> Riassumo qui i dati offerti dagli scrupolosissimi sondaggi di Martin Bertram, 'Hundert bologneser Testamente aus einer Novemberwoche des Jahres 1265', *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 69 (1989) 80-100; Id., 'Bologneser Testamente. Erster Teil: Die urkundliche Überlieferung', *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 70 (1990) 151-227; Id., 'Bologneser Testamente. Zweiter Teil: Sondierungen in den Libri Memoriali', *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 71 (1991).

<sup>38</sup> Sull'istituzione dell'Ufficio dei Memoriali e sulla prassi bolognese di conservazione dei documenti notarili e di quelli di governo: Luisa Continelli, *L'Archivio dell'Ufficio dei Memoriali. Inventario*, vol. I, tomi 1-2 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna-University press, Bologna 1988-2008); Tamba, *Una corporazione per il potere* 199-257; *Camera actorum. L'Archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di Massimo Giansante, Giorgio Tamba, Diana Tura (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Bologna 2006).

con immediatezza davanti ai nostri occhi: limitandoci, si diceva, ai testamenti, si passa dai 220 dei primi settant'anni del secolo XIII a più di 5500 documenti per il periodo 1270-1350, conservati nell'archivio di San Francesco (poco più di 2500) e in quello di San Domenico (quasi 3000)<sup>39</sup>. A questa mole occorrerebbe aggiungere, naturalmente, i testamenti registrati nei Memoriali, che sono in grande maggioranza diversi da quelli conservati in originale, come prevedeva la legislazione, e che assommano per il solo periodo 1265-1300 a più di 15000, ma a parte ogni considerazione quantitativa, le registrazioni dei Memoriali risulterebbero scarsamente utili alla nostra ricerca, dato che si limitano a riportare le *publicationes* dell'atto (nome del testatore, data e luogo, nomi dei sette testimoni), non fornendoci elementi sui legati e, fino al 1290, neppure sul patrimonio e sugli eredi designati<sup>40</sup>. Questo ci consente di escludere, senza troppi rimpianti, i Memoriali dal nostro orizzonte di studio, e tuttavia, pur limitandosi ai testamenti conservati in originale dagli archivi conventuali di Predicatori e Minori, la ricerca non potrà proporre che un campione molto ristretto a fronte di una documentazione di tale abbondanza e, da questo punto di vista, pressoché inesplorata. Esilissimo, anzi, e del tutto provvisorio, il nostro campione prenderà in esame una trentina di testamenti su circa 5500, datati fra il 1251 e il 1349, tutti depositati, come dichiara la nota di versamento che segue le pubblicazioni chiudendo l'atto, presso la sagrestia di uno dei due conventi, dopo essere stati sigillati alla presenza del priore dei Predicatori o del guardiano dei Minori. Nonostante questi limiti, il repertorio cercherà di essere rappresentativo sia di banchieri di professione, esponenti delle famiglie creditizie più potenti e immatricolati alla Società del Cambio, per i quali l'usura costituiva un rischio professionale pressoché inevitabile, sia di prestatori occasionali, che avevano ceduto alle lusinghe del turpe lucro, pur provenendo da famiglie dell'aristocrazia fondiaria o dalle professioni giuridiche. Fra gli appartenenti alle famiglie del Cambio troveremo Pepoli, Baciacomari, Tettalasin, Pizzigotti, Beccadelli e così via; a rappresentare onorevolmente la più antica nobiltà bolognese i Lambertini e i Galluzzi, mentre Giovanni Mantighelli, Lambertino de' Paci e il notaio Pietro

<sup>39</sup> Sugli archivi conventuali bolognesi, ora conservati nel fondo *Corporazioni religiose soppresse* (detto anche "Demaniale") dell'Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASBo), si può vedere Massimo Giansante, 'Conventi e monasteri nel contesto urbano', *L'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di Isabella Zanni Rosiello (Nardini editore, Fiesole 1995) 89-102; Id., 'Insediamenti religiosi e società urbana a Bologna dal X al XVIII secolo', *L'Archiginnasio* 89 (1994) 205-228.

<sup>40</sup> Tamba, *Una corporazione per il potere* 200-201.

Maranesi saranno chiamati ad interpretare il ruolo del giurista-usuraio: *quicumque habet pecuniam ut possit fenus committere...*<sup>41</sup>

La restituzione dei *male ablata* è, senza eccezioni, la prima clausola del testamento, sempre introdotta da *in primis* o *primo*, e preceduta solo dal proemio, in cui si succedono: data e nome del testatore, arenga, cenno alle condizioni mentali e fisiche del testatore, tipologia dell'atto e sua destinazione conservativa, cioè il deposito del documento sigillato presso la sagrestia conventuale, confermato in coda all'atto da un'apposita nota. Alla fine di questa parte introduttiva e prima dell'elencazione degli altri legati, vengono disposte le restituzioni.

<sup>41</sup> Indico qui di seguito la collocazione archivistica dei 32 documenti presi in esame per questa prima fase della ricerca. Dall'archivio di San Francesco: ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 335/5078, num. 9 (Zerra q. Romei de Pepolis, 1251 ottobre 8); 338/5081, num. 137 (Lambertinus q. Rodulfi Pacis, 1275 giugno 7); 336/5079, num. 66 (Iacobus q. Guidonis de Lambertinis, 1291 giugno 3); 350/5093, num. 1 (Franciscus q. Rodulfini Mainerii, 1295 novembre 16); 342/5085, num. 4 (Iohannes q. Marsilii Manteghelli, 1306 luglio 30); 342/5085, num. 36 (Bologninus q. Albertucii de Basacomatribus, 1309 luglio 4). Dall'archivio di San Domenico: ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 159, 1281 giugno 20 (Iacobus q. Petrizoli Rubei); busta 168, 1295 luglio 21 (Magdalena q. Iacobi de Lambertinis ux. Mini de Becadellis); 1312 giugno 28 (Laurencius q. Nicolai q. Coradini Rubei); 1315 settembre 18 (Rogerius q. Bianchi de Galluciis); 1321 dicembre 25 (Petrus q. Simonis de Lambertinis); 1337 febbraio 11 (Aço q. Ugolini de Garisendis); 1349 settembre 16 (Iohannes q. Bornioli de Basacomatribus); ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 181/7515, num. 49 (Iacobinus q. Aspetati, 1300 gennaio 26); num. 56 (Salamone q. Bombogni Açonis Cavalerii, 1300 maggio 2); 182/7516, num. 12 (Albertus q. Thomaxini de Piçigottis, 1300 settembre 20); num. 21 (Petrus q. Torellini de Maranensibus, 1300 ottobre 5); num. 31 (Marchixinus q. fratris Michilucii de Maranensibus, 1300 novembre 5); 183/7517, num. 73 (Iohanna q. Millançoli, ux. q. Iacobi de Culforatis, 1305 novembre 12); 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti, ux. Petri de Piçigottis, 1315 giugno 17); num. 27 (Conte q. Petri de Basacomatribus, 1317 ottobre 11); 187/7521, num. 3 (Matheus q. Aymerici de Rodaldis, 1318 agosto 6); num. 45 (Petrus q. Bolognini Albertucii de Basacomatribus, 1319 ottobre 27); num. 47 (Soldanus q. Castellani de Tetalasinis, 1319 novembre 11); 188/7522, num. 3 (Iacobinus fratris Becadini de Becadellis, 1320 agosto 29); num. 7 (Iacoba q. Iacobi Millanicti ux. Nicolai q. Aymerici de Rodaldis, 1320 settembre 27); 189/7523, num. 12 (Iacobus q. Alberti de Artinisiis, 1324 novembre 28); 190/7524, num. 43 (Thadeus q. Chastellani de Tetalasinis, 1333 aprile 20); 191/7525, num. 15 (Symon q. Guillelmi de Spersonaldis, 1337 maggio 26); 192/7526, num. 19 (Iohannes q. Bornioli de Basacomatribus, 1345 settembre 2); 193/7527, num. 12 (Ghisutia q. Felonis de Basacomatribus, 1348 luglio 31); num. 13 (Petrus q. Bonifatii de Blanchis, 1348 agosto 4).

*Cosa e quanto si restituisce*

Oggetto della restituzione sono tutti i *male ablata*, acquisiti con l'usura (*per usurariam pravitatem*) o con qualunque altro mezzo illecito. Il verbo che esprime la sottrazione illecita è *extorquere* (*omnia quae reperitur extorsisse a quibuscumque* è l'espressione più ricorrente), e questo, per inciso, sembra richiamare in modo molto suggestivo il lessico tradizionale delle usurpazioni dei beni ecclesiastici, da cui deriva, secondo la critica più recente<sup>42</sup>, tutta la dottrina delle restituzioni. I proventi usurari sono dunque quelli di cui con maggiore frequenza di dispone la restituzione, sia da parte dell'usuraio stesso, sia ad opera di testatori che sono discendenti o eredi di usurai, tenuti a restituire i proventi delle illecite attività del genitore o del nonno o bisnonno, o anche del marito defunto: il caso è piuttosto frequente, a testimonianza del fatto che spesso le disposizioni testamentarie degli avi non avevano trovato piena esecuzione da parte dei commissari, il che naturalmente proiettava sugli eredi le conseguenze spirituali dell'inadempienza, prolungando cioè nelle generazioni il potere contaminante di quelle ricchezze. Ma i nostri testamenti documentano anche numerosi casi di *male ablata* di origine non usuraria, esplicitamente dichiarati al momento di disporre la restituzione. Si tratta ad esempio dei proventi di malversazioni e appropriazioni indebite, compiute durante attività di governo, ai danni di comunità cui dunque va restituita la somma corrispondente. Ruggero Galluzzi, che aveva svolto mansioni di podestà di bandiera nel territorio di Medicina, incarica i suoi esecutori di provvedere a due restituzioni, ciascuna di 20 lire di bolognini, a vantaggio delle comunità della villa e del castello di Medicina, cui aveva indebitamente sottratto quei denari<sup>43</sup>. In altri casi si istituiscono legati per il risarcimento di danni provocati per negligenza nell'esercizio di importanti funzioni politiche o amministrative. Lambertino de' Paci, esponente di una famiglia che aveva fornito numerosi e autorevoli consulenti giuridici al governo comunale, ha coscienza di aver provocato un danno grave alle istituzioni cittadine durante un'ambasceria svolta anni prima: quantifica il danno in 50 lire di bolognini e dispone la restituzione di questa somma al Comune di Bologna<sup>44</sup>.

Le professioni giuridiche offrivano, a quanto pare, frequenti occasioni di illeciti guadagni e il testamento del notaio Pietro Maranesi proietta alcune luci su questo interessante scenario<sup>45</sup>. Al momento di

<sup>42</sup> Gli autori qui citati alle note 13 e 14.

<sup>43</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1315 settembre 18.

<sup>44</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 338/5081, num. 137 (1275 giugno 7).

<sup>45</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 182/7516, num. 21 (1300 ottobre 5).



dettare le sue disposizioni, nell'ottobre del 1300, Pietro ha coscienza di aver indebitamente acquisito parte del patrimonio (terra, casa e suppellettili) del suo vicino Dondideo di Ognibene. Non sa però quanto di tutto questo vada effettivamente restituito, né sa indicare con precisione i destinatari della restituzione, essendo nel frattempo morto il danneggiato. Si affida quindi ad una commissione di sapienti, che verrà designata dai suoi esecutori testamentari. A questi sapienti è delegato il compito di stabilire l'entità della restituzione e individuarne i destinatari. Altre fonti contribuiscono a dare spessore e interesse alla vicenda<sup>46</sup>. La vittima dell'estorsione, Dondideo, era figlio di un eretico cataro, Ognibene da Mantova, processato a Bologna nel 1291 da frate Galvano da Budrio, vicario dell'inquisitore domenicano Florio da Vicenza. Lo stesso frate Galvano compare ora, nel 1300, nel ruolo di consigliere spirituale di Pietro Maranesi e, come vedremo tra breve, di numerosi altri testatori afflitti da problemi di coscienza, ruolo delicato e talvolta compensato anch'esso con lucrativi legati. In questo caso particolare, sembra probabile che il testatore si fosse appropriato, all'epoca del processo del 1291, di beni appartenenti alla famiglia dell'inquisito, e che l'allora inquisitore, ora suo consigliere, al corrente dei fatti, gli abbia imposto la restituzione di quelle illecite acquisizioni.

Quanto si deve restituire? Tutto ciò che è oggetto di una acquisizione illecita va restituito, in misura integrale fino al completo risarcimento, qualora si tratti di cifre note attraverso documenti scritti o dichiarazioni attendibili di testimoni o giuramento di chi subì l'estorsione. È previsto, e molto frequente peraltro, il caso che le cifre da restituire non siano definite nell'atto nella loro precisa entità, in quanto il testatore non ne ha esatta cognizione; le vittime di usure o altre estorsioni che potranno dimostrare i loro diritti andranno comunque risarcite, ricorrendo se necessario al patrimonio ereditario. Vi saranno tuttavia, come tutti i testamenti di grandi usurai prevedono, estorsioni che comunque non verranno risarcite, perché le vittime, titolari di quei crediti, sono morte senza eredi, o sono troppo lontane, o ignare della possibilità del risarcimento. Sono questi i veri *male ablata* incerti, per i quali i testatori stabiliscono cifre da destinare a iniziative pie o assistenziali, affidandone l'esecuzione ai loro commissari con la consulenza di religiosi esperti. Per i prestatori di professione si tratta in genere di cifre modeste, dato che l'attività creditizia era solitamente sostenuta da documentazione piuttosto precisa. Nella maggioranza dei casi, le somme destinate alla restituzione dei *male ablata* incerti non superano le 5-10 lire di bolognini; ci sono però nel nostro piccolo dossier due eccezioni significative.

<sup>46</sup> *Acta S. Officii Bononie* I 1-11.

Bolognino Baciacomari, che fa testamento nel 1309<sup>47</sup>, ha coscienza di essere tenuto a restituzioni ingenti di usure, che non verranno richieste, per l'antichità dei contratti, la morte degli estorti, l'assenza di eredi e così via. Ritene che la cifra complessiva di questo debito sia superiore alle 500 lire e quindi stabilisce di destinare questa somma alla costruzione di una chiesa nelle sue proprietà di Varignana, edificio poi effettivamente realizzato, come documentano numerose altre fonti<sup>48</sup>. Inferiori, ma pure consistenti, le cifre destinate ai *male ablata* incerti da Marchesino Manaresi, che nel suo testamento del 1300 fa riferimento a cinque contratti, o "promesse di debito", per complessive 100 lire di bolognini, in cui si impegna a restituire quei denari ai frati di San Domenico, rappresentati dal sindaco del convento, che provvederanno a destinarli nel modo più opportuno ad opere di misericordia<sup>49</sup>. L'entità della restituzione è dunque integrale, se compiuta dall'usuraio o disposta nel suo testamento, ma nel caso non infrequente che di fatto non venga eseguita, e ricada quindi sugli eredi, ognuno di questi sarà tenuto a provvedervi in proporzione alla propria parte di eredità e, qualora anche gli eredi non lo facciano in vita, saranno a loro volta tenuti quantomeno a disporre la restituzione nelle ultime volontà: vediamo così in alcuni casi prolungarsi il debito da una generazione all'altra, mentre, secondo la dottrina dei padri, *peccatum non dimittitur...*: nel frattempo dunque l'anima dell'avo avrebbe atteso pazientemente che gli eredi distratti adempissero all'obbligo. Torneremo tra breve su questo interessante tema con qualche esempio concreto.

#### *Chi deve restituire*

La frase che comunemente introduce il legato della restituzione è "se non vi avrò provveduto il testatore"; è teoricamente previsto quindi che il responsabile delle estorsioni risarcisca personalmente, prima di morire, le sue vittime. Questo di fatto non avviene quasi mai e della restituzione sono incaricati i commissari, designati dal testatore e nominati nell'atto, normalmente alla fine dell'elencazione dei legati e prima della istituzione

<sup>47</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 342/5085, num. 36, 1309 luglio 4. Bolognino Baciacomari aveva dichiarato all'estimo del 1296 un patrimonio di 8700 lire, costituito in gran parte di crediti: Giansante, *L'usuraio onorato* 173.

<sup>48</sup> Le fonti sono già note a Serafino Calindri, *Montagna e collina del territorio bolognese*, vol. V (Stamperia S. Tommaso d'Aquino, Bologna 1783) 220-221. La chiesa di S. Giovanni Battista dei Boschi, tuttora esistente in località Gaiana di Castel S. Pietro, ha mutato intitolazione rispetto alla volontà del Baciacomari, che nel suo testamento la dedicava a Maria Vergine.

<sup>49</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 182/7516, num. 31, 1300 novembre 5.

degli eredi. Il che esprime come nel testamento la restituzione preceda, sul piano etico e giuridico, la designazione ereditaria. Prima si dovrà procedere a restituire il maltolto, poi si potrà entrare in possesso dell'eredità: come consigliava la migliore tradizione notarile, il testatore conferisce ai commissari assoluta libertà di disporre del patrimonio per dare piena esecuzione alle restituzioni. L'integrale risarcimento dei *male ablata*, certi e incerti, deve precedere qualunque altra operazione patrimoniale e a questo scopo l'intero patrimonio è obbligato ai commissari esecutori.

Chi sono dunque i commissari testamentari dei nostri usurai? Spesso due o tre, talvolta anche cinque o più: nelle commissioni più numerose, che caratterizzano i testamenti dei grandi usurai, sono presenti regolarmente un congiunto del testatore (la moglie, il fratello, un figlio) e quasi sempre uno o più religiosi, minori o predicatori. Si tratta di solito del consigliere spirituale del testatore, spesso anche suo confessore, ma si segnalano, nei testamenti di esponenti delle maggiori famiglie (Pepoli, Lambertini, Baciacomari, Pizzigotti), le presenze non infrequenti dei superiori dei due conventi mendicanti (il guardiano di San Francesco e il priore o vicepriore di San Domenico) e anche quella del vescovo cittadino. In alcuni casi particolarmente complessi, queste commissioni, indipendentemente dalla loro estrazione socio-culturale, sono chiamate a ricorrere alla consulenza di figure esterne, sapienti religiosi giudicati dal testatore particolarmente esperti ed affidabili nel consigliare le procedure più idonee per le restituzioni. Nella funzione di consigliere spirituale, di esecutore testamentario e di sapiente troviamo con una certa frequenza, anche a distanza di anni e in testamenti di famiglie diverse, alcuni frati domenicani, che evidentemente avevano raggiunto una certa specializzazione in quel ruolo, ricavandone prestigio e compensi economici, in forma di specifici legati "per le loro necessità": è il caso dei frati Pietro da Trento<sup>50</sup>, Galvano da Budrio<sup>51</sup>, Giovanni Gosberti<sup>52</sup>, Omobono da Bologna<sup>53</sup>, tutti domenicani del convento bolognese. La loro competenza spirituale e tecnico-finanziaria si esercita non solo in tema di usura, ma più in generale a proposito di restituzione di acquisizioni illecite, come nel caso di estorsioni compiute nel corso di

<sup>50</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1295 luglio 21 (Magdalena q. Iacobi de Lambertinis ux. Mini de Becadellis).

<sup>51</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 182/7516, num. 12 (Albertus q. Thomaxini de Piçigottis, 1300 settembre 20).

<sup>52</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 186/7520, num. 27 (Conte q. Petri de Basacomatribus, 1317 ottobre 11).

<sup>53</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti ux. Petri Vandini de Piçigottis, 1315 giugno 17).

attività di governo, che i testatori dicono di voler risarcire “secondo coscienza e secondo il consiglio di frate Aldrovando”<sup>54</sup>.

*A chi si deve restituire*

I destinatari delle restituzioni vengono definiti nei testamenti come “coloro ai quali si dimostrerà che le restituzioni siano dovute” oppure “coloro cui si deve restituire a giusto titolo”, dunque, rinviando per ora la questione delle modalità di dimostrazione, si dovrà restituire alle persone fisiche o giuridiche che avevano subito l'estorsione oppure ai loro eredi. Nel caso dei *male ablata* incerti, i destinatari delle restituzioni sono genericamente “i poveri di Cristo”, che verranno poi concretamente individuati dai commissari; non è infrequente che queste cifre siano destinate invece al convento dei Predicatori, che provvederà a utilizzarle per il meglio. Ma si tratta, si diceva e con le citate eccezioni, di piccole cifre. Banchieri e cambiatori, ma anche alcuni prestatori occasionali, hanno precisa e documentata cognizione, oltre che chiara coscienza delle usure estorte, sanno quanto va restituito e a chi e per questo prevedono nei loro testamenti che, almeno teoricamente, tutto l'asse ereditario possa essere obbligato a questo uso<sup>55</sup>.

*Perché si restituisce*

Si restituisce in primo luogo per il bene dell'anima del testatore (*pro anima mea, pro bono animae meae*), ma anche per l'anima di coloro che subirono le usure: quando si dispongono opere di misericordia oppure la costruzione e la dotazione di edifici sacri con i *male ablata* incerti, queste opere e questi edifici, e gli uffici divini in essi celebrati, devono andare a suffragio delle anime del testatore-usuraio e delle sue vittime, accomunate dunque nei benefici spirituali della restituzione così come erano legate, ma con opposti effetti, dall'azione perversa dell'usura. Se il testatore è erede di usuraio, ma non usuraio a sua volta, la restituzione è fatta suffragio dell'anima dell'avo, o del marito. Nel caso di figlie di usurai, la restituzione riguarda spesso la dote loro assegnata dal padre: costituita con i proventi dell'usura, viene considerata, secondo la dottrina, ricchezza contaminata e indisponibile, e quindi utilizzata per la restituzione. Così Giacoma, figlia di Giacomo Milanetti e vedova di Nicolò

<sup>54</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 338/5081, num. 137 (Lambertinus q. Rodulfi Pacis, 1275 giugno 7).

<sup>55</sup> Così ad esempio, esplicitamente, nei testamenti di Giacomo Rossi (ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 159, 1281 giugno 20) e di Ruggero Galluzzi (ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1315 settembre 18).

Rodaldi, nel 1320 mette a disposizione dei suoi commissari la propria dote, costituita “con la malvagità usuraria del suo defunto padre”, affinché essi provvedano a risarcire le vittime e, aggiunge la testatrice, tutto ciò “per consiglio di prudenti religiosi”<sup>56</sup>. Senza pronunciare inclementi giudizi a carico del padre, di cui è unica erede, Maddalena Lambertini è tuttavia cosciente che il proprio patrimonio è gravemente contaminato a causa di guadagni illeciti. Dispone quindi tutte le necessarie restituzioni, “per la liberazione dell’anima del detto suo padre e della propria”<sup>57</sup>. In un altro caso, la testatrice è coerede del padre usuraio e dispone la restituzione delle usure paterne in proporzione di 1/5, corrispondente alla propria quota di eredità, come risulta da “un certo quaderno, sigillato col sigillo dei frati predicatori, conservato nella sagrestia del detto convento”<sup>58</sup>.

La situazione più interessante è probabilmente quella, cui già si accennava, di usurai figli e nipoti di usurai, che restituiscono per il bene dell’anima propria e degli antenati, in una continuità intergenerazionale di usure e restituzioni. Si tramandavano in questi casi, di generazione in generazione, legati di restituzione non eseguiti, cui si aggiungevano, di padre in figlio, nuove usure e quindi nuove restituzioni. I risultati di queste catene di inadempienze sono documentati, per la famiglia Basacomari, dal testamento di Bolognino del 1309 e da quello del suo erede universale, il figlio Pietro (1319)<sup>59</sup>. Giacomo di Alberto Artenisi dispone nel suo testamento una restituzione articolata, che riguarda le usure proprie, quelle del padre, del nonno e del fratello, tutti molto attivi nel settore creditizio<sup>60</sup>. Nel testamento di Giovanni Basacomari si arriva alle usure documentate del bisnonno e si dispone quindi una restituzione per il bene delle anime di quattro generazioni di usurai<sup>61</sup>. Si tratta in questi casi di operazioni tecnicamente molto complesse, anche se sostenute da precisa documentazione scritta, che prevedono infatti compensi piuttosto alti, fino a 20 lire di bolognini, per gli esecutori testamentari. Per le inadempienze più gravi e recidive, infine, sono previste cauzioni testamentarie da prestarsi al vescovo a garanzia della restituzione: anche su questo torneremo tra breve.

<sup>56</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 188/7522, num. 7.

<sup>57</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1295 luglio 21.

<sup>58</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti ux. Petri Vandini de Picigottis, 1315 giugno 17).

<sup>59</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 342/5085, num. 36 (1309 luglio 4); 187/7521, num. 45 (1319 ottobre 27).

<sup>60</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 189/7523, num. 12 (1324 novembre 28).

<sup>61</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 192/7526, num. 19 (1345 settembre 2).

*Come si restituisce*

La restituzione delle usure, così come l'attività perversa che le ha prodotte, implica operazioni complesse e richiede l'impiego di una grande varietà di documenti scritti. Quelle stesse scritture, quei libri contabili, che erano stati strumento di dannazione per l'usuraio, diventano ora strumenti di redenzione, indispensabili nell'una e nell'altra fase della sua vita. Le restituzioni infatti si basano in primo luogo sui libri della ragione, in cui gli usurai registravano nomi dei debitori, entità dei prestiti e interessi percepiti. A quei documenti ricorreranno quindi gli esecutori testamentari, per restituire ad ognuno le cifre a suo tempo pagate e a quella fonte ogni interessato potrà fare riferimento per essere risarcito. Occorrerà naturalmente provvedere ad informare gli interessati della possibilità di risarcimento e quindi il testatore deve anche predisporre una forma di pubblicazione delle restituzioni nelle zone in cui aveva esercitato l'usura: *preconizari* è il verbo che normalmente esprime nei testamenti questa attività di informazione. Lambertino Paci, ad esempio, dispone che a sue spese si proclami (*preconizetur*) nella città di Bologna e nelle terre di Casio, Tossignano, Castelleone, Scaricalasino e Lugo, affinché chiunque avesse subito da lui estorsioni si rechi di fronte ai suoi commissari a dimostrare i propri diritti, per ottenere il giusto risarcimento<sup>62</sup>. Ma nei testamenti si citano anche altri documenti, cui si può fare riferimento per le restituzioni, documenti corrispondenti a quelli che ricordiamo descritti da Rolandino nelle sue opere: cedole e quaderni, appositamente scritti dal testatore e consegnati ai frati del convento domenicano, per essere sigillati col sigillo del priore e poi aperti insieme col testamento, anch'esso, si ricorderà, destinato a quel luogo di conservazione. A questi documenti specifici e riservati, in cui sono registrate le usure da restituire, si dovrà prestar fede, dichiarano i testatori, come ai libri della ragione e alle pubbliche scritture<sup>63</sup>. Il frate consegnatario di questa documentazione (libri della ragione, cedole, quaderni delle usure) è spesso il consigliere spirituale del testatore ed è sempre uno dei commissari-esecutori, il che facilita queste complesse operazioni, in cui come si accennava troviamo impegnati in modo ricorrente alcuni religiosi: frate Aldrovandino, frate Bonvicino, frate Alberico, tutti domenicani del convento bolognese. Non è raro tuttavia che i documenti per le restituzioni non siano stati consegnati ai frati commissari, ma affidati alla custodia del vescovo, cui ci si dovrà rivolgere

<sup>62</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 338/5081, num. 137 (1275 giugno 7).

<sup>63</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 336/5079, num. 66 (Iacobus Guidonis Lambertini de Lambertinis, 1291 giugno 3); 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti, ux Petri Vandini de Picigottis, 1315 giugno 17) e altri.

all'apertura del testamento. Questa anzi è la norma, nel caso, documentato in una *quaestio* di Marsilio Mantighelli<sup>64</sup>, in cui il testatore abbia designato il vescovo come esecutore: insieme con la cauzione saranno conservati dal vescovo anche libri e cedole che documentano le usure, anche se gli esecutori sono frati predicatori. Un certo numero dei nostri testamenti fa appunto riferimento a queste cauzioni-promesse, prestate dai testatori nelle mani del vescovo e rogate da un notaio vescovile, che può essere, ma non necessariamente, lo stesso rogatario del testamento<sup>65</sup>. D'altra parte, tutta questa procedura, che coinvolgeva frati del convento domenicano e apparati vescovili, era facilitata a Bologna dagli stretti rapporti esistenti nel Duecento fra le due istituzioni e dal fatto che per non brevi periodi la cattedra vescovile bolognese fu occupata appunto da un domenicano<sup>66</sup>.

In tutti i testamenti è previsto tuttavia che alcune usure non possano essere documentate da scritture: potranno ugualmente essere restituite, purché gli interessati siano in grado di dimostrare i propri diritti attraverso il giuramento e attendibili testimonianze. La completa soddisfazione di tutte le proprie vittime è infatti la prima preoccupazione degli usurai-testatori; per questo, senza eccezione, tutti i nostri atti conferiscono ai commissari piena e assoluta libertà di gestione del patrimonio ereditario, prevedendo, e prevenendo in proposito ogni eventuale opposizione degli eredi, che i legati specifici si rivelino insufficienti al risarcimento: anche in questo la prassi notarile bolognese sembra adeguarsi fedelmente alla dottrina.

#### *Oltre le restituzioni*

La restituzione dei *male ablata* è invariabilmente, come si accennava, al primo posto fra i legati testamentari disposti da banchieri e cambiatori e anche dai prestatori occasionali. Ci sono però nei loro testamenti altri elementi comuni e in qualche modo contigui alla

<sup>64</sup> Condorelli, 'L'usuraio, il testamento, e l'Aldilà' 219-220.

<sup>65</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1312 giugno 28 (Laurencius q. Nicolai q. Coradini Rubei); ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 187/7521, num. 3 (Matheus q. Aymerici de Rodaldis, 1318 agosto 6); 189/7523, num. 12 (Iacobus q. Alberti de Artinisis, 1324 novembre 28); 193/7527, num. 13 (Petrus q. Bonifatii de Blanchis, 1348 agosto 4).

<sup>66</sup> Circostanza che sembra assumere un rilievo particolare nel caso di Giacomo Boncambi, frate predicatore e vescovo di Bologna dal 1244 al 1260, ma anche esponente di una famiglia attiva nel settore creditizio: Augusto Vasina, 'Chiesa e comunità dei fedeli nella diocesi di Bologna dal XII al XV secolo', *Storia della Chiesa di Bologna*, a cura di Paolo Prodi e Lorenzo Paolini, 2 voll. (Bolis, Bergamo 1997) I 97-208 in particolare 130-136.

tematica delle restituzioni. Il primo legato *pro anima*, dopo quello delle restituzioni, è destinato quasi sempre alla chiesa madre di San Pietro, per il risarcimento delle decime non corrisposte (*pro restauracione decimarum*) e per altri diritti del vescovo<sup>67</sup>; siamo dunque ancora in un'area tematica vicina a quella delle restituzioni e, più precisamente, nell'ambito delle estorsioni-usurpazioni di beni e diritti ecclesiastici. Seguono altri legati *pro anima*, piuttosto numerosi e, di solito, elencati nello stesso ordine, a testimonianza di una tradizione comune, effetto forse di un controllo ecclesiastico, che presiede ai testamenti della categoria. Sono cifre da devolvere, in primo luogo, per i "poveri di Cristo", che verranno individuati dai commissari<sup>68</sup>, e talvolta potranno comprendere un numero variabile di carcerati da nutrire e di fanciulle indigenti, cui fornire la dote nuziale<sup>69</sup>. Un numero consistente di legati viene poi disposto a favore dei conventi bolognesi. Sembra anzi delinearsi in proposito una gerarchia devozionale piuttosto precisa, perché ricorrono costanti, in questa area dei testamenti dei professionisti del credito, legati a scalare da 20 lire a 1 lira di bolognini: a partire da S. Francesco e S. Domenico, cui vengono destinate le cifre più consistenti (di solito la stessa cifra per i due conventi maggiori); poi cifre via via inferiori per le sedi di Eremitani, Serviti, Carmelitani, Umiliati, frati della Penitenza; e ancora più modesti, ma sempre presenti, legati per gli ospedali dei Devoti, di S. Lorenzo dei Guarini e così via, e infine per i molti romitori disseminati nel territorio bolognese<sup>70</sup>. A questi legati devozionali fanno seguito quelli personali, destinati a religiosi e religiose, al confessore, al parroco e al cappellano della parrocchia di residenza; tutti gratificati "per le loro necessità personali", talvolta specificate come esigenze di abbigliamento: per una cappa, per un cappuccio...

Ultimi, ma non per importanza, vengono i legati per le messe in suffragio e per la sepoltura. Le messe vengono richieste di solito in

<sup>67</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 159, 1281 giugno 20 (Iacobus q. Petrizoli Rubei); busta 168, 1295 luglio 21 (Magdalena q. Iacobi de Lambertinis); ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 181/7515, num. 56 (Salamone q. Bomboloni, 1300 maggio 2).

<sup>68</sup> Esplicitamente dichiara Taddeo Tettalasini nel suo testamento che "si dovranno intendere per 'poveri di Cristo' quelli che verranno indicati come tali dai suoi esecutori" (ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 190/7524, 1333 aprile 20).

<sup>69</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 193/7527, num. 13 (Petrus q. Bonifatii de Blanchis, 1348 agosto 4).

<sup>70</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 182/7516, num. 12 (Albertus q. Thomaxini de Piçigottis, 1300 settembre 20); num. 31 (Marchixinus q. fratris Michilucii de Maranensibus, 1300 novembre 5); 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti, ux Petri Vandini de Piçigottis, 1315 giugno 17); 187/7521, num. 45 (Petrus q. Bolognini Albertucii de Basacomatribus, 1319 ottobre 27).



quest'ordine: 1000 entro i primi sette giorni dalla morte, 1000 entro trenta giorni, 1000 entro l'anniversario<sup>71</sup>. Grande attenzione viene riservata nei nostri testamenti ai legati per la sepoltura, e questo ben si comprende considerando come, per chi si era in vita professionalmente compromesso con l'usura, l'accoglimento dopo la morte in terra consacrata costituisse il pubblico e solenne riconoscimento dell'avvenuta riconciliazione e, quindi, della intatta onorabilità sociale della famiglia. La chiesa scelta per la sepoltura è nella maggioranza dei casi quella di San Domenico, in alternativa la chiesa della parrocchia di residenza o quella in cui è già presente una tomba di famiglia: è questo il caso di Giovanni Mantighelli, che chiede di essere sepolto nella chiesa di San Barbaziano, accanto alla tomba del padre Marsilio<sup>72</sup>. Per la sepoltura vengono disposti legati consistenti, 10 o 15 lire e anche cifre superiori, in favore delle chiese ospitanti; spesso inoltre i paramenti di seta utilizzati per il baldacchino funebre, che possono valere in alcuni casi vere fortune (fino a 20 o 30 lire di bolognini), vengono poi reimpiegati per realizzare pianete e altri paramenti liturgici, destinati al corredo della chiesa<sup>73</sup>. Altri specifici legati, infine, sono disposti per opere di misericordia, a favore di poveri e fanciulle da maritare, in occasione dei funerali e poi periodicamente nella ricorrenza della morte, impegnando dunque per anni e anni i commissari-esecutori in queste salvifiche attività a vantaggio dell'anima del testatore<sup>74</sup>.

#### *Qualche riflessione conclusiva*

Pur su toni di provvisorietà, come ci impone questa fase della ricerca, si può tentare di dedurre qualche elemento di riflessione dall'analisi del nostro *dossier* documentario. Innanzitutto si dovrà osservare come, con assoluta evidenza e immediatezza, i testamenti bolognesi si propongano a noi come campo di ricerca fecondo e ricco di prospettive incoraggianti. Registriamo infatti la coincidenza di alcune circostanze favorevoli: la grande abbondanza a Bologna di fonti testa-

<sup>71</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 186/7520, num. 19 (Iohanna q. Iacobi Millanicti, ux. Petri Vandini de Picigottis, 1315 giugno 17); 188/7522, num. 7 (Iacoba q. Iacobi Millanicti, ux. Nicolai q. Aymerici de Rodaldis, 1320 settembre 27).

<sup>72</sup> ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 342/5085, num. 4 (1306 luglio 30).

<sup>73</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 168, 1295 luglio 21 (Magdalena q. Iacobi de Lambertinis, ux. Iacobini de Bechadellis); ASBo, *Corporazioni religiose soppresse*, 182/7516, num. 31 (Marchixinus q. fratris Michilucii de Maranensibus, 1300 novembre 5).

<sup>74</sup> ASBo, *Miscellanea delle Corporazioni religiose*, busta 159, 1281 giugno 20 (Iacobus q. Petrizoli Rubei).

mentarie dei secoli XIII e XIV ancora pressoché inesplorate; la possibilità di mettere a confronto la realtà bolognese con quella di altri contesti cittadini, meno ricchi di documentazione e anche per questo più studiati; il livello piuttosto avanzato della ricerca tematica su fonti documentarie di altro genere (fiscale, amministrativo) e su fonti dottrinali, normative, narrative. Si realizzano tutte le condizioni, dunque, per affrontare in ampiezza e profondità questo versante della storia del credito a Bologna in età comunale, che riguarda l'aspetto finora più oscuro, quello degli atteggiamenti mentali e dei problemi di coscienza, di un tema di grande spessore e, per altri aspetti (tecniche creditizie, giro d'affari, implicazioni politiche), ben illuminato dalla recente storiografia.

E tuttavia, oltre a queste considerazioni generali e programmatiche, è anche impossibile sottrarsi ad alcune suggestioni che affiorano già da questo primo sondaggio. Di grande interesse, ad esempio, è il repertorio di soluzioni tecniche che i notai propongono alle esigenze patrimoniali e spirituali dei testatori, coordinandosi con la loro articolata documentazione aziendale e realizzando così una efficace e puntuale contabilità delle colpe e dei risarcimenti, condizione necessaria alla salvezza dell'anima e preliminare ad ogni disposizione ereditaria. La corrispondenza molto stretta fra queste soluzioni tecniche e i precetti della dottrina teologica e canonistica coeva è probabilmente da attribuirsi, nel nostro caso, al ruolo centrale che ebbero, nella società bolognese di quegli anni, il magistero e il prestigio professionale di Rolandino Passaggeri, uditore attento della predicazione mendicante ed efficace mediatore di quegli insegnamenti all'interno del ceto notarile. Più in generale, e soprattutto, si afferma con forza nei nostri documenti un'immagine del testamento come spazio esistenziale, oltre che giuridico, in cui fatalmente entravano in conflitto e cercavano una soluzione le tensioni della doppia morale, vissute quotidianamente da quegli uomini d'affari: onorati pubblicamente, nel mondo cittadino, come prestigiosi banchieri e, spesso, figure politiche di primo piano, e tuttavia interiormente tormentati dalla coscienza di aver costruito la propria fortuna con l'usura e l'estorsione. Spettatori molto interessati, ed anzi talvolta sapienti registi di quel dramma, frati francescani e domenicani, confessori e consiglieri dei banchieri, ne incoraggiavano il pentimento e accompagnavano poi le tappe spirituali ed economiche della loro complessa redenzione, per dare infine attuazione, come esecutori testamentari, ai legati di restituzione da essi stessi suggeriti. Abbiamo visto alcuni frati Predicatori (Pietro da Trento, Galvano da Budrio, Omobono da Bologna) entrare in scena ripetutamente al fianco di grandi banchieri e prestatori occasionali, per interpretare questi ruoli che richiedevano doti psicologiche e pastorali, ma anche competenze economiche e giuridiche, ottenendo in cambio, talvolta, piccoli benefici personali e, spesso, importanti benefici per il convento.

La lotta all'usura, che con quella all'eresia era in quegli anni il primo dovere istituzionale per l'Ordine, si esercitava evidentemente non solo con la predicazione ma anche attraverso la quotidiana condivisione delle esperienze umane e professionali e poteva richiedere discrezione, non meno che rigore. Certo i pericoli di una complicità di fatto erano costantemente in agguato e i giudizi dell'opinione pubblica potevano essere impietosi: "*isti fratres sunt mali homines... et latrones cavati... et vadunt ad usurarios quando infirmantur et adulantur sibi et sepelliunt eos in Sancto Dominico et accipiunt usuras pro se, nec faciunt restitui illis personis, que debent habere; unde ipsi fratres deberent comburi*"<sup>75</sup>.

*Sommario:* L'articolo presenta i primi risultati di una ricerca in corso sul fenomeno delle restituzioni dei profitti illeciti, prevalentemente quelli di origine usuraria, disposte nei testamenti bolognesi del XIII e XIV secolo. Riassunte rapidamente le questioni dell'usura, dal punto di vista dell'etica economica medievale, e del contrasto fra normativa statutaria comunale e diritto canonico sulla liceità dell'interesse creditizio, si esamina la prassi testamentaria in materia di restituzione degli illeciti guadagni e si focalizza infine l'attenzione sul caso bolognese, documentato da un ricchissimo patrimonio di testamenti, provenienti dagli archivi conventuali di San Francesco e di San Domenico e oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna.

*Summary:* This article presents the initial results of on-going research on the phenomenon of the restitution of exorbitant profits, especially those derived from usury, as set out in Bolognese wills of the 13<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup> centuries. The first part rapidly summarizes the debates on usury from the viewpoint of medieval economic ethics and the contrast between communal statutory norms and canon law on the legality of credit interest. Then the testamentary practice of restitution of usurious profits is examined, and finally attention to this topic is focused on the Bolognese context, documented by a very rich patrimony of wills, originating from the monastic archives of San Francesco and San Domenico, and now held in the Archivio di Stato of Bologna.

*Parole-chiave:* Usura; guadagni illeciti; restituzioni; testamenti; etica economica.

*Key-words:* Usury; illicit profits; restitutions; wills; economic ethics.

*Giuristi medievali:* Bartolo da Sassoferrato, Pietro Boattieri, Cino da Pistoia, Marsilio Mantighelli, Odofredo, Rolandino Passaggeri, Ranieri da Perugia, Recupero da San Miniato, Roffredo Beneventano, Rufino, Martino Sillimani, Uguccione, Zaccaria di Martino.

<sup>75</sup> Così si esprimeva un artigiano bolognese nel 1299, sostenendo le sue accuse in numerose pubbliche e animate discussioni, fino a doverne rispondere davanti all'inquisitore domenicano, frate Guido da Vicenza (*Acta S. Officii* I 232).